

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 febbraio 2024, n. 14 Società Cooperativa Sociale "Libellula", con sede in Viale Stazione, 21 - Tricase (LE). Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. di una Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1 del R.R. n. 14/2014, denominata "Il Piccolo Principe", sita in via Martini ang. Via Giovanni Paolo II - San Cesario di Lecce (LE).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Viste le Leggi regionali del 29/12/2023 nn.37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale del 22/01/2024 n.18;

in Bari la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*") e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 ("*Compiti della Regione*"), comma 3, lett. c) che "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accREDITAMENTO. (...)*";

- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), comma 3 che: "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
- all'art. 24 ("Procedure di accreditamento e verifica dei requisiti"), comma 3, che: "Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."

Con nota prot. n. AOO_183/4047 del 02/03/2023, ad oggetto: "Il Piccolo Principe". "Istanza di autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO della Struttura Residenziale Terapeutica per minori ex art. 1 del R.R. N. 14/2014 – Soc. Coop. Soc. LIBELLULA". Richiesta integrazione documentale. Conferimento incarico di verifica dei requisiti minimi ed ulteriori.", indirizzata al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula", ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. di LE e BR ed al Sindaco del Comune di San Cesario di Lecce (LE), la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"Con Pec del 22/06/2022, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/10235 del 24/08/2022, è stata trasmessa nota datata 22/06/2022, con cui il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula" di Tricase (LE) "chiede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale del Centro Terapeutico per Minori "Il Piccolo Principe" sito a San Cesario di Lecce in Via Martini ang. Via Giovanni Paolo II, ex art. 1 del R.R. 14/2014, giusta verifica di compatibilità, rilasciata con D.D. n.146 del 11/04/2018", all'uopo dichiarando ai sensi degli artt. 19, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

"(...)

- a) che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione;
 - b) che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro;
 - c) che la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dal R.R. n°14/2014;
 - d) di accettare le condizioni "di cui all'art. 21 L.R. n°8/2004";
 - e) che nella struttura da autorizzare all'esercizio sono impegnate a regime le seguenti unità di personale:
 - n°1 Assistente Sociale (con funzioni di Responsabile di Struttura)
 - n°2 Educatori Professionali Sanitari
 - n°2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
 - n°5 Infermieri
 - n°5 OSS
 - n°2 Ausiliari
 - n°1 Esperto di Laboratorio
- Oltre ai consulenti Neuropsichiatra Infantile (per 20h settimanali) e Psicologo/Psicoterapeuta (per 20h settimanali);
- f) che la Direzione Sanitaria è affidata al dott. QUARTA Damiano Salvatore, laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Psichiatria e Neuropsichiatria infantile;

ed allegando la seguente documentazione:

"(...)

1. Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 9/2017;
2. Autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal comune di San Cesario di Lecce il 27/01/2020;
3. Modello AUTESERC 1
4. Modello ACCRIST
5. Contratto di locazione immobile (con integrazione subentro erede e proroga scadenza)
6. CILA (cambio uso alcuni ambienti per adeguare la struttura a CRTM senza alcuna opera muraria)
7. Tavole con arredi
8. Relazione tecnica illustrativa
9. Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà controllo prevenzione incendi
10. Diplomi di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile del Responsabile Sanitario dott. QUARTA Damiano Salvatore
11. Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà corredata da griglia di autovalutazione attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, previsti dal pertinente Manuale di Accreditamento limitatamente alla fase di PLAN
12. Documento organizzativo CRTM "Il Piccolo Principe"
13. Regolamento Interno CRTM "Il Piccolo Principe"
14. Progetto Terapeutico Riabilitativo (modello)
15. Piano di Organizzazione Aziendale."

Per quanto innanzi;

atteso che la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. dispone:

- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), commi 2, 3, 5 e 6, quanto segue:

"(omissis);

- all'art. 20 ("Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento"), comma 2:

"(omissis);

- all'art. 24 ("Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti"), commi 2 e 3, che:

"(omissis)";

- all'art. 25 ("Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale a seguito di unica istanza"), comma 1 che:

"(omissis)";

- all'art. 29 "Norme transitorie e finali", comma 9 che "(omissis)";

nelle more della trasmissione a questa Sezione da parte del Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula" in riferimento alla Struttura denominata "Il Piccolo Principe" della seguente documentazione:

- titolo di agibilità, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in ordine al possesso di tutte le condizioni essenziali previste ai fini dell'accreditamento dall'art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ai fini dell'autorizzazione all'accreditamento istituzionale;

la scrivente Sezione invita:

- *il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza denominata "Il Piccolo Principe", sita in San Cesario di Lecce (LE) in Via Martini ang. Via Giovanni Paolo II, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 1 del R.R. n. 14/2020 e s.m.i., dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio della presente struttura, comunicandone l'esito alla scrivente Sezione.*
- *il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, ai sensi degli artt. 24, comma 3, 25, comma 1, e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza denominata "Il Piccolo Principe", sita in San Cesario di Lecce (LE) in Via Martini ang. Via Giovanni Paolo II, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici previsti per l'accreditamento dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., dall'art. 1 del R.R. n. 14/2014 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), e, sulla base della griglia di autovalutazione, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019 e s.m.i..*

(...):”.

Con Pec del 17/07/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/10480 del 17/07/2023, è stata trasmessa nota prot. n. 0106172 di pari data, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha rappresentato quanto segue:

“ (...)

Il Responsabile sanitario della struttura è il dott. QUARTA Damiano Salvatore, nato il 01/10/1952, Medico specialista in Neuropsichiatria Infantile.

Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti minimi previsti dall'art.1 del RR 14/2014 e dal RR 3/2005 per n.10 minori.”.

Con Pec del 30/10/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/17089 del 31/10/2023, è stata trasmessa nota prot. n. 0092352 di pari data, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha rappresentato quanto segue:

“(…)

A compimento dell'istruttoria e della verifica dello stato dei luoghi finalizzata al possesso "dei requisiti ulteriori generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi", sono state valutate sia la documentazione integrata ed acquisita nel corso della verifica, sia le evidenze a corredo delle griglie di autovalutazione in relazione alla fase "Plan",

All'esito delle attività condotte con le tempistiche di cui sopra:

- *sulla scorta della documentazione acquisita, visionata e valutata nella sua complessità,*
- *tenuto conto dei requisiti strutturali e tecnologici riscontrati in sede di sopralluogo,*
- *valutati e riscontrati i requisiti organizzativi, fatti salvo quelli previsti nel punto 7 (sistema informativo) della tabella A.01 della Sezione A del R.R. n. 3/2010, riguardo al quale il Sig. Cassiano Claudio, Legale Rappresentante della Soc. Coop. Libellula, con Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione acquisita in atti con prot. ASL BR n. 88171 del 17.10.2023, ha reso la seguente dichiarazione:
ad ulteriore integrazione delle precedenti dichiarazioni trasmesse al SISP dell'ASL Brindisi sempre con riferimento al punto 7 (sistema informativo) di cui alla tabella A.01 della Sezione "A" del Reg. regionale 05/02/200 n. 3 che fatti salvi gli obblighi di cui all'invio delle griglie di autovalutazione ex Reg. Reg. n. 16/2019 non risultano previsti per la tipologia di struttura di cui al Reg. Reg. Puglia n. 14/2014,*

adempimenti specifici per flussi informativi da inviare direttamente alla Regione e/o ai competenti Ministeri,

- verificate le griglie di autovalutazione relative alla fase "Plan" di cui al R.R. 16/2019, unitamente alle evidenze come rappresentate, nel rispetto dell'incarico regionale, prot. nr. A00_183/3925 del 24.02.2023,

si ritiene che la "Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 1 del R.R. n. 14/2014 - Il Piccolo Principe Soc. Coop. Soc. Libellula, possieda i requisiti ulteriori generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi di accreditamento previsti dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) - fatti salvo quelli previsti nel punto 7 (sistema informativo) della tabella A.01 della Sezione A del medesimo R.R. - e sulla base della griglia di autovalutazione dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase "Plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019 e s.m.i. come rappresentata.

Struttura: Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 1 del R.R. n. 14/2014, sita in S. Cesario di Lecce (LE) in via Martini ang. Via G. Paolo II;

Titolarità: "Cooperativa Sociale "Libellula" - Sede Legale in via Stazione 21 - 73039 TRICASE (LE) - C.F./P.IVA: 03632620757; Pec: coop.libellula.tricase@pec.it;

Legale Rappresentante: CASSIANO Claudio, nato a (omissis) il 16.08.1966 e ivi residente (omissis);

Responsabile Sanitario della struttura: Dr. Damiano Salvatore QUARTA, nato a (omissis) il 01.10.1952. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Psichiatria - Neuropsichiatria Infantile, iscritto all'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Lecce al nr. 2710."

Con nota prot. n. AOO_183/20278 del 20/12/2023, avente ad oggetto: "Società Cooperativa Sociale "Libellula" - CRTM denominato "Il Piccolo Principe", sito in via Martini ang. Via Giovanni Paolo II - San Cesario di Lecce (LE). Comunicazioni in merito alla richiesta di integrazione documentale, giusta nota n. prot. AOO_183/4047 del 02/03/2023, ed al possesso dei requisiti ulteriori per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale.", indirizzata al Legale Rappresentante della Società Coop. Sociale "Libellula" ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. di LE e BR, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"Con nota n. prot. AOO_183/4047 del 02/03/2023, la scrivente Sezione ha conferito incarico ai Dipartimenti delle AA.SS.LL. di LE e BR per la verifica dei requisiti minimi ed ulteriori rispettivamente presso la struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (ex art. 1 del R.R. n. 14/2014), denominata "Il Piccolo Principe", sita in San Cesario di Lecce (LE) in Via Martini ang. Via Giovanni Paolo II.

Nella medesima nota è stata richiesta a scopo integrativo al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula" la seguente documentazione: titolo attestante l'agibilità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in ordine al possesso di tutte le condizioni essenziali previste ai fini dell'accREDITAMENTO dall'art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Con Pec del 17/07/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/10480 del 17/07/2023, è stata trasmessa nota prot. n. 0106172 di pari data, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha attestato l'esito positivo della verifica dei requisiti minimi della struttura.

Con Pec del 30/10/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/17089 del 31/10/2023, è stata trasmessa nota prot. n. 0092352 di pari data, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha rappresentato quanto segue:

“(...)

A compimento dell’istruttoria e della verifica dello stato dei luoghi finalizzata al possesso “dei requisiti ulteriori generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi”, sono state valutate sia la documentazione integrata ed acquisita nel corso della verifica, sia le evidenze a corredo delle griglie di autovalutazione in relazione alla fase “Plan”,

(...)

si ritiene che la “Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 1 del R.R. n. 14/2014 - Il Piccolo Principe Soc. Coop. Soc. Libellula, possieda i requisiti ulteriori generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi di accreditamento previsti dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) - fatti salvo quelli previsti nel punto 7 (sistema informativo) della tabella A.01 della Sezione A del medesimo R.R. - e sulla base della griglia di autovalutazione dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase “Plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019 e s.m.i. come rappresentata.

(...).”

In relazione a quanto sopra;

considerato che:

- il D. Lgs. n. 502/1992 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”) e s.m.i. all’art. 8-quater, comma 2 prevede che: “(...) I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l’accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall’articolo 8- quinquies.” e per la Regione Puglia sono stabiliti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;*
- la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. all’art. 20 (“Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento”), comma 1 prevede che: “L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa.”;*
- il R.R. n. 14/2014 (“Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno.”) all’art. 5 (“Norma di rinvio”), comma 1 prevede che: “Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.R. 8/2004 e ss.mm.ii. e al Regolamento Regionale n. 3/2005 e ss.mm.ii., e alla normativa nazionale vigente in materia.”;*

considerato, altresì, che:

- ad oggi non è stata trasmessa da parte del Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Libellula” la documentazione richiesta con nota prot. n. AOO_183/4047 del 02/03/2023, necessaria sia ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio che dell’accreditamento istituzionale;*

la scrivente Sezione invita:

- il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Libellula” a trasmettere la documentazione richiesta con nota prot. n. AOO_183/4047 del 02/03/2023, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale,*
- il Dipartimento di Prevenzione ASL BR a trasmettere nuovamente il parere conclusivo, seppure già*

ritenuto favorevole, giusta nota prot. n. 0092352 del 31/10/2023, che riporti l'acquisizione da parte della Struttura del requisito organizzativo generale A01. – 7. SISTEMA INFORMATIVO, di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., quale requisito ulteriore e dunque "(...) presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8- quinquies.", ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

”.

Con Pec del 04/01/2024, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/13279 dell'11/01/2024, il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Libellula” ha trasmesso le seguenti dichiarazioni, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000:

- *“con riferimento all'autorizzazione e all'accreditamento istituzionale del Centro Residenziale Terapeutico per Minori “Il Piccolo Principe” ex art. 1 R.R. 14/2014, ubicato in S. Cesario di Lecce alla via Giovanni Paolo II, il possesso di tutte le condizioni essenziali previste dall'art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.”;*
- *“che il Certificato di agibilità Prot. n. 7570 del 24/10/2005, rilasciato dall'U.T. del Comune di S. Cesario di Lecce, relativo all'immobile sito in via Cepolla n. 149, interessa anche la porzione di immobile, con ingresso separato su via Martini, ove è ubicato il Centro Residenziale Terapeutico per Minori “Il Piccolo Principe”, per cui il Dipartimento Asl di Lecce, con parere prot. n. 0106172 del 17/07 u.s., ha attestato il possesso dei requisiti minimi di legge.”, allegando il permesso di costruire n° 33/05, planimetrie e certificazione di agibilità.*

Con Pec dell'11/01/2024, è stata trasmessa nota prot. n. 0002894 di pari data, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E/18735 del 15/01/2024, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha rappresentato quanto segue:

“(...

Relativamente ai requisiti previsti nel punto 7 (sistema informativo) della tabella A.01 della Sezione A del medesimo R.R., si prende atto della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, trasmessa dal Legale Rappresentante della Soc. Coop. Libellula, e acquisita in atti con prot. n. 1208 del 05.01.2024, mediante la quale il Sig. Cassiano Claudio ha reso la seguente dichiarazione: con riferimento alla richiesta di autorizzazione e all'accreditamento istituzionale del Centro Terapeutico per Minori “Il Piccolo Principe”, ex art. 1 R.R. 14/2014, ubicato in S. Cesario di Lecce alla via Giovanni Paolo II, che il sistema informativo, relativamente ai dati degli accessi e delle prestazioni, delle accoglienze, presenze e dimissioni dei minori ospiti, sarà attuato in conformità alle prescrizioni di legge e, se già attivo, attraverso il Sistema Informativo Regionale Salute Mentale.”, allegando tale dichiarazione.

Per tutto quanto sopra riportato,

considerato che in merito al limite di età del responsabile sanitario, in conformità con quanto disposto in via cautelare dal Consiglio di Stato con le Ordinanze nn. 3953 – 3954 – 3951 - 3941 del 25/09/2023, con circolare AOO_183/15474 del 29/09/2023, questa Sezione comunicava la proroga del termine fissato con circolare prot. AOO_183/4397 del 09/03/2023 al 30/09/2023 per la rimozione dei requisiti organizzativi relativa alle strutture sanitarie accreditate dotate di un responsabile sanitario che non rispetti i limiti di età (70 anni) sino alla definizione dei rispettivi giudizi di merito pendenti dinnanzi al T.A.R. Puglia.

Con Sentenza n. 1462 del 22/12/2023 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciandosi in merito ai requisiti di età del Responsabile sanitario ha stabilito che le strutture socio sanitarie accreditate soggiacciono alla normativa dettata per le strutture pubbliche con le quali condividono gli standard qualitativi da garantire nell'erogare le prestazioni sanitarie.

Tanto considerato la struttura di ché trattasi è obbligata a sostituire il Responsabile sanitario avendo lo stesso superato il limite di età previsto dall'art 12 comma 8 della LR 9 del 2017;

si propone di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale "Libellula", ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1 del R.R. n. 14/2014, per n. 10 minori, sita in S. Cesario di Lecce (LE) in via Martini ang. Via G. Paolo II, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Damiano Salvatore Quarta, nato a (omissis) il 01.10.1952, specializzato in Psichiatria - Neuropsichiatria Infantile, iscritto all'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 2710.,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula" entro e non oltre il termine del 31/03/2024 sostituisca il responsabile sanitario con un Medico avente meno di 70 anni di età, dandone comunicazione alla Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9 del 2017 e s.m.i., pena la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art 26 comma 3 della LR 9 del 2017,

con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula" dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario della Struttura, il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai*

fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- la presente autorizzazione all'accreditamento si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- si propone di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale "Libellula", ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1 del R.R. n. 14/2014, per n. 10 minori, sita in S. Cesario di Lecce (LE) in via Martini ang. Via G. Paolo II, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Damiano Salvatore Quarta, nato a (omissis) il 01.10.1952, specializzato in Psichiatria - Neuropsichiatria Infantile, iscritto all'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 2710.,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula" entro e non oltre il termine del 31/03/2024 sostituisca il responsabile sanitario con un Medico avente meno di 70 anni di età, dandone comunicazione alla Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9 del 2017 e s.m.i., pena la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art 26 comma 3 della LR 9 del 2017,

con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Libellula” dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario della Struttura, il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Libellula” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- la presente autorizzazione all’accreditamento si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante di Società Cooperativa Sociale “Libellula”, con sede in Viale Stazione, 21 – Tricase (LE);

- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR;
- al Sindaco del Comune di San Cesario di Lecce (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 14 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo Assistenza alle Persone in Condizioni Di Fragilità della scrivente Sezione;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Maria De Pasquale

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro